

N. 10246/14 Reg.Gen.



TRIBUNALE DI MONZA
IL GIUDICE

letti gli atti, sciogliendo la riserva;
rilevato che la ricorrente, nelle circa sessantuno pagine dedicate ai profili economici nei diversi atti, ha affermato:

- a. che il reddito della moglie sarebbe di euro 1.500/1.600 nel 2016;
- b. che il marito avrebbe un reddito di euro 2.346 nel 2015;
- c. che egli avrebbe risparmi per euro 32.000; oltre a euro 7.600 quale ricavo a sé girato di titoli ed euro 150.000 in contanti; oltre una assicurazione con una giacenza di euro 3.430, di cui euro 1.930 provenienti dal conto comune;
- d. che avrebbe incassato euro 12.000 per la vendita di un'auto di sua proprietà, mentre non sarebbe provata la persistenza del finanziamento inerente l'autovettura per euro 323 mensili;
- e. che aveva fatto regali ai figli a Natale per euro 815 (indicati invece in euro 1.000 in altra pagina dello stesso atto);
- f. che era proprietario di due motocicli (di cui poi uno regalato al fratello) e aveva acquistato una auto nuova nel febbraio 2016.
- g. che le spese della ricorrente ammonterebbero a:
 - a. euro 260,00 per mutuo
 - b. euro 300,00 per vitto e abbigliamento propri
 - c. euro 1.603,00 mensili, di cui:
 - i. 788,00 per vitto compresa mensa
 - ii. 50 farmaci da banco
 - iii. 217,00 utenze domestiche (in altri atti si indicano euro 250)
 - iv. 22 per scuolabus
 - v. 70 per attività ludiche compresi euro 20 per cellulare Riccardo;
 - vi. 246 per abbigliamento
 - vii. 150 per carburanti
 - viii. 60,00 per il cane
- h. che il conteggio esposto nell'ordinanza del febbraio 2016 era errato ove esponeva un residuo (errato) di euro 1.737 contro euro 1.624 (corretto).
- i. che era errato anche perché esponeva, con "madornale errore" euro 300 per i bisogni alimentari e di abbigliamento di tutta la famiglia;
- j. che tra le spese del marito non figurava un canone di locazione, atteso che egli era rimasto ad abitare presso la madre; che non



dovevano conteggiarsi euro 125, in quanto versamenti volontari a fini previdenziali, aumentati da euro 80 a euro 125 in corso di separazione; che sopportava esigue spese per carburante, a differenza della ricorrente che spendeva non meno di euro 150 mensili;

- k. che avrebbe l'onere di dover restituire al marito euro 2.000 a causa della natura retroattiva dell'ordinanza del giudice;
- l. che secondo l' "*Orientamento di Codesto Sommo Tribunale*" (così specificato dalla ricorrente nel suo atto) sarebbero dovuti euro 840 mensili (40% di 2.100, reddito netto del marito);

Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto:

- a. un importo di euro 900 per i figli (450 ciascuno)
- b. che le spese straordinarie siano versate in via anticipata da ciascuno dei coniugi con alternanza di sei mesi;
- c. che sia stabilito un importo per il cane pari a euro 50 mensili;
- d. che l'ordinanza del giudice abbia effetto retroattivo a far tempo dal ricorso ovvero non abbia effetto retroattivo;

Rilevato che il marito si è opposto alla istanza, affermando che:

- a. sarebbe inammissibile la richiesta di modifica, dovendo nel caso proporsi reclamo alla Corte di Appello;
- b. che non vi erano elementi sopravvenuti nei redditi delle parti;
- c. che le spese esposte per minori erano contestate perché eccessive;
- d. che il proprio reddito era quello risultante dalle dichiarazioni, già accertato dal presidente;
- e. che le proprie spese erano le seguenti:
 - a. euro 260 per il mutuo;
 - b. euro 600 per canone di locazione e spese;
 - c. euro 125 per spese personali (assicurazione sulla vita);
 - d. euro 250 per vitto e euro 50 per abbigliamento;
 - e. euro 120 per il carburante per raggiungere il posto di lavoro, distante circa 20 Km;
 - f. euro 323 per finanziamento per l'Audi, ancora in corso;

oltre mantenimento per i minori e le spese straordinarie.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Non è condivisibile la eccezione del marito circa l'inammissibilità della richiesta di modifica; è sufficiente rilevare che la ordinanza della quale si chiede il superamento non è quella in sede presidenziale, ma quella emessa dal giudicante in veste di istruttore su istanza del resistente; trattasi dunque di ordinanze sempre modificabili, specie se la richiesta sia fondata sulla diversità delle circostanze in essere rispetto a quelle prefigurate nei provvedimenti anteriori.

Quanto al merito, si osserva che i criteri di massima utilizzati per il calcolo sono i seguenti:



- a. viene determinato il reddito netto mensile dei coniugi su dodici mensilità, ossia dividendo per dodici il reddito annuo al netto delle imposte; tale criterio, indispensabile per rendere comparabili i redditi dei coniugi (alcuni possono non avere tredicesima es. lavoratori autonomi; altri hanno tredicesima e quattordicesima) può dar luogo ad un reddito medio mensile nei fatti superiore a quello della singola busta paga; è tuttavia necessario tenere conto delle disponibilità derivanti da tredicesima e quattordicesima se percepite;
- b. viene determinato l'importo delle spese minimali indispensabili a carico del coniuge, detraendo solo le spese per locazioni, mutui, utenze, alimentari e un importo minimale per l'abbigliamento. In tale fase vengono considerati solo gli importi di diretto impiego del coniuge; le spese necessarie per l'abitazione (locazione, utenze, condominio ecc.) sono suddivise in pari quote, di cui una viene imputata al coniuge e le altre ai figli e ad eventuali altri conviventi (tra l'altro è questo il motivo, non focalizzato dalla parte, per cui nella precedente ordinanza il residuo netto per la moglie era indicato in euro 1.737 anziché in euro 1.624);
- c. pur se non esplicitamente esposto, è ovvio che, nel determinare le spese per i figli, vengono considerati per ciascuno di essi importi per alimentazione e abbigliamento pari e distinti da quelle del coniuge, nonché le spese ulteriori indispensabili (ad esempio per trasporti scolastici, se allegare e provate). Probabilmente la convinzione della parte secondo cui era previsto un importo di euro 300 quale spesa alimentare di tutta la famiglia deriva dal non aver compreso questo doppio passaggio (determinazione delle sole spese imputabili al genitore al fine di determinarne la disponibilità netta; successiva anche se implicita considerazione delle spese dei minori).
- d. una volta determinati in tal modo i saldi netti (dopo le spese) di ciascun coniuge, si suddividono tra i coniugi gli oneri per il mantenimento dei figli come sopra determinati e comprensivi delle quote per oneri abitativi, in proporzione ai detti saldi;
- e. deve a questo punto determinarsi una ulteriore importo da corrispondersi da parte del genitore non collocatario, a integrazione del precedente, al fine di consentire ai figli di mantenere, nei limiti del possibile, il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Trattasi di oneri e spese non strettamente necessari, non predeterminabili in anticipo e dipendenti in modo assorbente dalla volontà e dalle consuetudini familiari (esempio: in alcune famiglie si privilegiano i libri e abbigliamento; in altre gli spettacoli culturali e le spese per il telefono cellulare ecc.). Per questo motivo tale ulteriore quota non può essere determinata con riferimento a singole voci specifiche (es. abbigliamento) prospettate dalla parte. Essa viene invece determinata



sulla base di una quota del residuo di ciascun coniuge, tenendo conto, però, che non è possibile assorbire l'intero saldo di ciascuno, dovendosi avere riguardo alle esigenze di risparmio e di erogazione delle spese straordinarie; va poi tenuto conto della età –e dunque delle effettive necessità- dei figli.

- f. nell'esporre al Tribunale di Monza i criteri del Tribunale di Monza per la determinazione dell'assegno, la ricorrente non sembra essere al corrente della circostanza che gli orientamenti citati non sono più applicati da oltre otto anni, a seguito del mutamento del presidente e dei giudici della sezione. La modifica si è resa necessaria perché quei criteri non tenevano in alcun conto spese ed oneri concretamente sopportati da ciascuna delle parti, oneri che possono incidere sensibilmente sulla concreta capacità contributiva. Essi, infatti, prendevano in considerazione una astratta quota del reddito complessivo, per di più calcolata senza tener conto di eventuali tredicesime e quattordicesime; neppure tenevano conto del patrimonio delle parti. È evidente che a parità di reddito, non può essere posta a carico di un soggetto che sia gravato da un mutuo la stessa somma che sarebbe posta a carico di altro soggetto con il medesimo reddito che però non abbia oneri.

Ciò premesso, sulla base delle buste paga più recenti, può ritenersi che la [REDACTED], tenuto conto della tredicesima, abbia un reddito medio mensile di almeno euro 1.860 (media delle quattro buste paga feb. mar. apr. mag.= $1.717,00 [(1746 + 1696 + 1.693 + 1733) / 4]$); non risulta prodotta la busta paga di gennaio 2016, nonostante la menzione dell'indice. Moltiplicando per tredici la media mensile e dividendola per dodici si ha l'importo indicato ($1717 * 13 / 12 = 1860$). La media complessiva del 2015 era invece di euro 2179 ($[1.586 + 1.577 + 1.610 + 2.253 + 1.587 + 3.356 + 3.095 + 1.978 + 1.661 + 1.850 + 1.915 + 3.088] / 12$); deve tenersi conto però che le quattro buste paga prodotte non contengono mensilità aggiuntive e che la media delle stesse mensilità (feb-mag.) del 2015 era di euro 1.756 ($[1577 + 1610 + 2.253 + 1.587] / 4$), dunque sostanzialmente in linea con quella attuale, se si considerano poi i ratei di tredicesima.

Detraendo dalla somma di euro 1.860 le spese a carico della moglie (euro 300 per il suo vitto e abbigliamento minimale, euro 260 per mutuo, euro 72 per utenze ($217 / 3$)) si giunge a un saldo di euro 1.228,00 ($1.860 - 300 - 72 - 260$). In ordine alle spese per utenze, si osserva che vengono normalmente considerati euro 150 mensili in caso di più persone; tale consumo risponde ad una media per utilizzo indispensabile, mentre è evidente che è senza dubbio possibile dilatare i consumi anche oltre tali importi, ad esempio con un uso non accorto delle energie. La parte eccedente gli importi minimi, peraltro, va ancora una volta imputata alla quota di reddito destinata a mantenere il tenore di vita. Tuttavia, nel caso di



specie, il maggior importo non è contestato dalla controparte e può essere posto a base del calcolo.

La parte lamenta che non si sarebbe tenuto conto dei suoi oneri di carburante. In realtà non si era tenuto conto né di quelli del marito né di quelli della moglie. Ciò in quanto detti oneri devono considerarsi come spese non indispensabili –come tali da soddisfarsi sulla quota di reddito destinata alle spese dipendenti dal tenore di vita-, salvo dimostrazione che non vi sia altro mezzo per raggiungere il luogo il lavoro o la scuola dei figli. D'altra parte il marito avrebbe una percorrenza annua superiore a quella della moglie, anche tenendo conto dell'accompagnamento dei figli ai diversi corsi.

Il fabbisogno dei minori da considerare è di euro 766,00 (600 per alimentazione e abbigliamento minimale, euro 144,00 (72 *2) per quota spese casa, euro 22 per abbonamento autobus).

Non costituiscono spese straordinarie quelle di mensa, posto che esse sono alternative a quelle dei pasti in casa. Costituiscono spese ordinarie quelle per farmaci da banco, mentre sono spese straordinarie obbligatorie quelle per farmaci prescritti da medico specialista, escluso farmaci omeopatici. Le spese per ricariche telefoniche costituiscono spese non indispensabili e vanno soddisfatte sulla quota di contributo ordinario destinato a soddisfare le esigenze connesse al tenore di vita; inoltre l'importo esposto appare eccessivo, posto che esistono oggi offerte anche di euro 5 mensili.

Quanto all' [REDACTED], è corretta l'affermazione che il reddito 2014 (dich. 2015) sia di euro 2.346,67 [(33.932 + 3.000 -300 -7.794 -492 -55 -131) /12], dovendosi considerare anche le somme date quali incentivi (punto 201 del Cud).

Da tale somma devono detrarsi le spese esposte per euro 685,00 (260 per mutuo +125 per oneri previdenziali +300 per alimenti e abbigliamento), con un saldo disponibile netto di euro 1.661,00 (2.346 -685).

Non devono considerarsi in questa sede gli importi per il finanziamento dell'auto (euro 323, non considerati neppure nel precedente provvedimento perché non allegati), posto che, a seguito della divisione dei conti correnti (circostanza non contestata, a seguito della quale residuerebbe al marito una somma di circa euro 27.505, cfr. doc. 26 ric.), la parte ha comunque la provvista per estinguere in anticipo ed in una unica soluzione tale finanziamento. Non è poi chiaro il motivo per cui il marito, una volta venduto l'auto non abbia provveduto a estinguere il finanziamento e a contrarne uno di minore importo per acquisto di altra auto, piuttosto che a acquistare in contanti altro veicolo, con persistenza dell'onere. La questione sulla computabilità di tale somma potrà dunque essere decisa dal collegio.

La moglie ha contestato che possano considerarsi le spese di abitazione e quelle di assicurazione sulla vita, posto che le prime non sarebbero state in



realità sostenute, avendo la parte continuato ad abitare con i suoi genitori e le seconde sarebbero facoltative, attenendo a versamenti volontari.

Le due circostanze non sono contestate; quanto alla polizza, peraltro, vi è impegno contrattuale e dovranno vagliarsi le conseguenze di eventuali futuri inadempimenti; tale profilo potrà essere riservato al collegio.

Quanto agli importi della locazione, non è contestato che sino ad ora nessun contratto sia stato ancora concluso.

Ne deriva che di ciò può tenersi conto.

È dunque possibile accogliere almeno in parte le richieste della ricorrente.

L'importo di euro 766,00 per i costi base dei minori va suddiviso in proporzione alle somme residue per ciascun coniuge dopo soddisfatti i gli oneri personali (rispettivamente 1.228,00 e 1.661,00) e dunque deve essere imputato per euro 326 (43%) al primo e per euro 440 (57%) al secondo.

A seguito di ciò residua per la moglie un saldo di euro 902,00 (1.228 - 326) e per il marito di euro 1.221,00 (1.661 - 440).

Per tenere conto del tenore di vita possibile dopo la separazione, può dunque attribuirsi alla moglie l'ulteriore somma di euro 152, così determinata sulla base di una quota del residuo netto del marito dopo le spese, tenuto conto del pari obbligo di contribuzione a carico della moglie e delle esigenze dei minori di questa età, per un totale di euro 607,00 (455 + 152), arrotondabile a euro 630 tenendo conto anche delle spese per animali domestici.

L'importo in questione sarà corrisposto dalla data ~~indicata~~ nella precedente ordinanza e cioè dall'udienza presidenziale (7 novembre 2014), fermi gli importi già percepiti se maggiori.

Le somme prelevate dal marito sui conti bancari e sui conti titoli saranno nel caso considerate dal Collegio, tenuto conto però che non sono in questo giudizio azionabili domande concernenti la divisione della comunione.

Non è chiaro da quali elementi la ricorrente desuma di dover restituire euro 2.000 al marito per la differenza maturata tra il precedente assegno e quello successivo, posto che non risulta, dall'ordinanza che ha ridotto l'importo, alcun provvedimento sul punto. La mera indicazione della data di decorrenza della variazione –sempre necessaria– non è sufficiente a tal fine, posto che deve tenersi conto del noto orientamento della Suprema Corte secondo cui *"il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada temperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle. Né può vedersi opporre in compensazione, per*



qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione." (Cass. 10 dicembre 2008 n. 28987, principio confermato con alcuni distinguo nelle successive pronunce, in relazione a casi che però qui non ricorrono).

L'ulteriore profilo concernente la richiesta di retroattività per il periodo anteriore all'udienza presidenziale e sin dal momento del deposito del ricorso, potrà essere esaminato dal collegio in sede di sentenza definitiva.

Non vi è prova dell'attuale possesso, da parte del marito, della somma di euro 150.000, non potendosi dedurre l'esistenza di una immediata ed incondizionata disponibilità di essa dall'offerta di rendersi acquirente della casa coniugale, né essendovi altri elementi a sostegno di tale tesi (la somma ad esempio, potrebbe essere procurata con un mutuo o il contributo di terzi).

Quanto ad altri presunti indicatori di capacità contributiva (regali, sport ecc.), allo stato attuale si tratta di elementi eccessivamente generici, da approfondire in sede istruttoria.

In relazione alla anticipazione delle spese straordinarie, si osserva che da un lato non vi è prova che le parti abbiano interamente consumato i risparmi sopra risultanti e non siano quindi in grado di anticiparle; dall'altro non sono delineati oneri di particolare importo che giustifichino una deroga agli ordinari criteri. Si osserva anche che, in tutti i casi in cui sia necessario il preventivo accordo, questo potrà essere accompagnato dal versamento corrispondente alla quota dovuta. In ogni altro caso gli importi saranno versati unitamente all'assegno del mese.

ritenuto, quanto alle prove dedotte da [REDACTED] in memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 in data 15 marzo 2016, che appare opportuno invitare la parte a riformulare la capitolazione, con indicazione di corretti numeri di identificazione dei singoli capitoli, fermo il loro contenuto, posto che vi sono evidenti errori materiali di numerazione (più di un numero identificativo è duplicato in pagine diverse) e che non è possibile neppure far riferimento, nell'emando provvedimento, ai capitoli duplicati sulla base della pagina, non essendovi numerazione delle pagine; è altresì opportuno, nella nuova capitolazione, evitare la ripetizione di capitoli a contenuto eguale (es. cap. 8 e 24; 10 e 13; 11 e 14; 9 e 23 ed altri). Ciò premesso, poiché vi sono comunque dei capitoli ammissibili (in particolare alcuni di quelli aventi ad oggetto la relazione extraconiugale), è comunque possibile fissare sin d'ora udienza per l'escussione di testi;

ritenuto, quanto alle prove dedotte da [REDACTED] in memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 in data 16 marzo 2016 che appaiono superflui i capitoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 in quanto concernenti fatti non rilevanti ai fini della decisione; che non



devono essere ammessi il capitoli 5, 6 e 7 per la loro eccessiva genericità; che appaiono superflui i capitoli 17, 20 e 21 atteso che le circostanze in essi indicate non sono contestate; che non va ammesso il capitolo 19 in quanto concernente circostanze suscettibili di prova documentale;

ritenuto, quanto alle prove dedotte da [REDACTED] in replica ex art. 183 co. 6 n. 3 in data 5 aprile 2016 che appaiono superflui i capitoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 in quanto concernenti fatti non rilevanti ai fini della decisione; che non deve essere ammesso il capitolo 3 in quanto eccessivamente generico; che non va ammesso il capitolo 4, in quanto relativo a fatti accaduti dopo che la crisi matrimoniale si era già manifestata e dunque non rilevanti, sul piano causale, ai fini della dichiarazione di addebito; che non vanno ammessi i capitoli 9, 10 e 11 in quanto riferiti a circostanze suscettibili di prova documentale; che appaiono superflui i capitoli 13 e 14, essendo onere della controparte provare il contrario;

ritenuto, quanto alle prove dedotte da [REDACTED] in replica ex art. 183 co. 6 n. 3 in data 5 aprile 2016 che non vanno ammessi i capitoli 1, 2, 7 e 8 in quanto riferiti a circostanze suscettibili di prova documentale; che non va ammesso il capitolo 3, in quanto eccessivamente generico e comunque relativo a fatti accaduti dopo che la crisi matrimoniale si era già manifestata e dunque non rilevanti, sul piano causale, ai fini della dichiarazione di addebito; che appaiono superflui i capitoli 4, 5, 6, 9 e 10 in quanto concernenti:

- a) in parte fatti già esposti in altri capitoli;
- b) in parte fatti non rilevanti ai fini della decisione in quanto relativi a eventi successivi alla crisi coniugale;
- c) in altra parte ancora suscettibili di prova documentale ovvero ancora
- d) comportanti un giudizio del teste sul nesso causale tra eventi e conseguenze;

ritenuto che all'udienza potranno sentirsi i testi dell'[REDACTED] a prova contraria sulle circostanze concernenti l'addebito;

P Q M

- I. Pone a carico di [REDACTED] l'importo di euro 630,00, da versarsi a [REDACTED] in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con decorrenza dalla data del 7 novembre 2014. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2017 e con riferimento al mese di giugno 2016. Pone altresì a carico di [REDACTED] il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola



pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.

- II. Invita [REDACTED] a riformulare i capitoli in memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 in data 15 marzo 2016, attribuendo ad essi il corretto numero di identificazione, fermo il loro contenuto, a numerare le pagine e a eliminare i capitoli a contenuto duplicato, con termine sino a un mese prima dell'udienza;
- III. Rigetta l'istanza di ammissione delle prove dedotte da [REDACTED] in memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 in data 16 marzo 2016;
- IV. Rigetta l'istanza di ammissione delle prove dedotte da [REDACTED] in replica ex art. 183 co. 6 n. 3 in data 5 aprile 2016;
- V. Rinvia per l'escussione di due testi per parte (uno dei quali sarà lo [REDACTED]) all'udienza in data 16 novembre 2016 ore 17.00. I testi della moglie saranno citati ad ore 17.00; quelli dell'[REDACTED] ad ore 17.45.

Si comunichi.

Monza, 6 luglio 2016.

Il giudice
Claudio Miele

Il Cancelliere



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000